
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA IN MATERIA
MIGRATORIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (di seguito denominate "le Parti Contraenti");

riaffermando la loro comune preoccupazione di combattere efficacemente l'immigrazione illegale dei rispettivi cittadini verso l'altro paese;

desiderando facilitare il rimpatrio delle persone illegalmente presenti sul territorio di una Parte Contraente verso quello dell'altra, e di trattare tali persone con dignità e nella salvaguardia dei loro diritti;

riferendosi ai principi della Convenzione sullo Status dei Rifugiati del 28 luglio 1951, come emendata dal Protocollo del 31 gennaio 1967;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le Parti Contraenti si presteranno assistenza reciproca in materia migratoria nei termini fissati dal presente Accordo.

Articolo II

Nell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo le Parti Contraenti tratteranno le questioni migratorie in conformità con le loro leggi e regolamenti nazionali.

Articolo III

1. Ciascuna Parte Contraente, allorché sia provata la nazionalità e su richiesta dell'altra

arte, ammette qualsiasi persona che non abbia titolo per far ingresso o soggiornare nel territorio dello Stato della Parte Contraente Richiedente.

2. La Parte Contraente Richiedente deve essere in grado di dimostrare che la persona è cittadino della Parte Contraente Richiesta.

3. Le motivazioni della richiesta di ammissione saranno indicate in una apposita comunicazione.

Articolo IV

1. Le procedure di rimpatrio saranno attuate senza il rilascio di un documento di viaggio se la persona in questione è in possesso di un passaporto nazionale o di altro documento di viaggio valido ed internazionalmente riconosciuto.

2. Le Parti Contraenti si scambieranno una lista di tali documenti.

3. In ogni caso il rimpatrio delle persone dovrà essere coordinato tra la Parte Contraente Richiedente e le Autorità consolari della Parte Contraente Richiesta.

4. La Parte Contraente Richiedente fornirà gli estremi del volo ed i dati della persona da rimpatriare almeno cinque giorni prima della data del rimpatrio.

Articolo V

1. Qualora non siano presentati documenti nazionali riconosciuti, la persona da rimpatriare dovrà essere identificata e sarà emesso un documento di viaggio a suo nome come cittadino di una delle Parti Contraenti, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

per la Parte nigeriana:

- a) carta d'identità nazionale
- b) certificato dello Stato di origine
- c) patente di guida nazionale
- d) documento di viaggio ECOWAS/certificato rilasciato dalle Autorità nigeriane.

per la Parte italiana:

- a) passaporto italiano
- b) carta d'identità per cittadini italiani;
- c) tessera personale d'identità rilasciata ai pubblici dipendenti.

2. Il rilascio del documento di viaggio dovrà avvenire entro due (2) e quattro (4) giorni lavorativi dalla data di ricezione dei documenti di identificazione sopra menzionati.

Articolo VI

1. Nei casi in cui non sia possibile ottenere i documenti necessari per stabilire la nazionalità delle persone in questione, ma in cui sussistano elementi che rendano possibile presumerla, le Autorità della Parte Contraente Richiedente potranno domandare agli Uffici diplomatico-consolari della Parte Contraente Richiesta di collaborare nell'accertamento della cittadinanza della persona.

a) La persona sarà intervistata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

b) L'intervista avverrà nel luogo in cui si trova la persona, ma qualora ciò non sia possibile potrà essere condotta in altro luogo più opportuno.

c) L'esito dell'intervista dovrà essere comunicato alla Parte Contraente Richiedente entro un periodo da tre a cinque giorni.

d) Qualora la nazionalità della persona risulti confermata, sarà rilasciato un documento di viaggio valido trenta (30) giorni.

2. Le spese di viaggio sostenute dal rappresentante delle Autorità Consolari all'interno del territorio dello Stato della Parte Contraente Richiedente per l'intervista consolare, dovranno essere sostenute dalla Parte Contraente Richiedente.

Articolo VII

Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza per consentire l'identificazione di persone che sono cittadini sia italiani, sia nigeriani.

Articolo VIII

Se in base all'acquisizione di ulteriori elementi venisse dimostrato che la persona in questione non è cittadino della Parte Contraente Richiesta, la Parte Contraente Richiedente ammetterà la persona nel proprio territorio entro trenta giorni.

Articolo IX

L'attuazione delle misure di rimpatrio sopra elencate non pregiudicherà alcun diritto precedentemente acquisito.

Articolo X

Il rimpatrio eseguito in applicazione del presente Accordo non pregiudica la possibilità per le persone interessate di far rientro nel territorio della Parte Contraente che ne ha richiesto la riammissione qualora le stesse non siano rimpatriate a seguito dell'adozione di provvedimenti di espulsione.

Articolo XI

Questo Accordo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi che le Parti Contraenti possono aver contratto in base ad altri accordi, trattati, convenzioni o protocolli internazionali.

Articolo XII

1. Il Governo della Repubblica Italiana designa il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria designa il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Nigeria quali Autorità competenti per l'applicazione del presente -

Accordo e di ogni altra questione ad esso connessa.

2. Le Parti Contraenti si riservano il diritto di designare per iscritto in ogni momento altre Amministrazioni o appropriati Organismi in sostituzione di quelli designati nel presente articolo.

Articolo XIII

Qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo XIV

1. Al fine di valutare e di assicurare la corretta applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si incontreranno, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due Paesi.

2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le competenti Autorità si scambieranno i seguenti documenti tramite canali diplomatici:

a) lista del personale diplomatico e/o consolare presente nel territorio della Parte Contraente Richiedente per il rilascio dei documenti di viaggio;

b) lista degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il rimpatrio delle persone in questione;

c) scambio di ogni altra informazione che possa facilitare le comunicazioni o una corretta applicazione del presente Accordo.

3. Ciascuna Parte Contraente darà carattere di riservatezza a qualsiasi documento, informazione o dato ricevuto od in altro modo pervenuto in suo possesso in virtù dell'applicazione del presente Accordo e non fornirà tali documenti o copie di essi né tali informazioni o dati a chiunque ne facesse richiesta, senza il preventivo assenso scritto all'altra Parte Contraente.

Articolo XV

Ai fini di una corretta attuazione del presente Accordo le Parti Contraenti stipuleranno protocolli applicativi.

Articolo XVI

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna nei limiti delle proprie possibilità e risorse ad assistere il Governo della Repubblica Federale di Nigeria per quanto concerne:

- a) l'assistenza tecnica su questioni migratorie;
- b) formazione professionale di funzionari consolari e del servizio di immigrazione nigeriano;
- c) cooperazione in materia di controllo dell'hiv/aids e di altre malattie a trasmissione sessuale, quale parte del processo di reinserimento e integrazione nella società delle persone interessate.

Articolo XVII

Qualsiasi emendamento o revisione del presente Accordo verrà effettuato per iscritto ed entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte di entrambe le Parti Contraenti.

Articolo XVIII

Le Parti Contraenti non ricorreranno alla forza, tortura, crudeltà, trattamenti inumani o degradanti nell'attuazione del presente Accordo.

Articolo XIX

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima lettera di notifica con cui le Parti Contraenti si informano reciprocamente dell'avvenuto

completamento dei rispettivi adempimenti costituzionali per la sua entrata in vigore.



2. Il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle Parti Contraenti mediante notifica di un preavviso di sei (6) mesi all'altra Parte Contraente.

3. Alla scadenza del presente Accordo le sue disposizioni e le disposizioni di eventuali protocolli separati, accordi o intese integrative stipulate a riguardo, continueranno a disciplinare qualsiasi impegno esistente non scaduto assunto o ad essi connesso, e tali impegni verranno attuati fino al loro completamento.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 12 settembre 2000 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di controversie circa l'interpretazione, prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copie con...

